



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

- = **PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MONS.PETRONELLI.**
- = **C.U.P. C76B19000510001**

- = **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO MONS. PETRONELLI.**
- = **CUP: C72G19000470001**

- = **NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

- = **CIG: ZD82CF97BE**

* * * * *

DISCIPLINARE D'INCARICO

ART. 1 = AFFIDATARIO DELL'INCARICO

In forza del Provvedimento del Dirigente della terza area LL.PP. n. _____ gen. (n° ___ sett.) delle determinazioni del _____, allegato al presente Contratto per farne parte integrante ed essenziale e al quale si rimanda per le premesse, il Comune di Trani, come sopra rappresentato, conferisce al _____, nato a _____ domiciliato in _____, C.F. _____ P.IVA _____ iscritto all'Ordine _____ al n. _____ alle condizioni di cui al presente Contratto, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi in epigrafe indicati. Il professionista suddetto accetta incarico e condizioni descritti nel presente disciplinare.

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è _____ P.IVA _____ iscritto all'Ordine _____ al n. _____

Il tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 2 = PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico consiste

- a. Aggiornamento del PSC alle procedure di contratto alla diffusione del virus covid-19 ex D.P.C.M. 26/4/2020 all. 7
- b. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- c. Direzione tecnica dei lavori
- d. Contabilità dei lavori

- e. Certificato di regolare esecuzione

DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE:

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva messa a disposizione dalla stazione appaltante, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione, contabilità dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo, nonché tutte le altre attività dettagliatamente descritte dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7/3/2018 n° 49. L'ufficio della direzione dei lavori potrà comprendere assistenti con funzioni di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016 e di ispettori di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016. I nominativi devono essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

Il DL si impegna a:

- effettuare sopralluoghi e controlli in cantiere almeno 2 volte alla settimana dandone atto nel "giornale dei lavori" che dovrà essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice
- produrre, a prestazioni ultimate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che in formato PDF e nei formati editabili da parte della S.A.;
- produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia in formato PDF e nei formati editabili da parte della S.A.;

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è assunta dal Tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente.

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Il professionista, assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
2. dovrà procedere preliminarmente all'adeguamento del PSC alle procedure di contrasto alla diffusione del virus covid-19 ex D.P.C.M. 26/4/2020 all. 7 e ad aggiornare i relativi costi per la sicurezza
3. Il Coordinatore dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
4. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

5. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, im pregiudicata l'azione sanzionatoria di cui al successivo articolo 4 ed in materia di risoluzione del contratto.

6. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

7. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

8. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

9. Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

10. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

11. Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

12. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Saranno rimborsate solo le spese di riproduzione documentate.

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga

ART. 3 = NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, e non in contrasto con lo stesso, il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle seguenti norme che di seguito si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs 18/4/2016 n.50 e relative linee Guida ANAC;
- D.P.R. 5/10/2010 n.207 (nelle parti ancora vigenti);
- D.P.R. 81/2008
- D.Lgs. 285/1992
- D.M. 49/2018
- D.P.R 495/1992
- D.P.R 380/2001;
- norme intervenute durante la fase di espletamento dell'incarico e che debbano essere obbligatoriamente applicate.

ART. 4 = MODALITÀ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO – PENALE

La direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari alla durata dei lavori.

Gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati alla terza area LL.PP. in numero di tre copie cartacee e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto ed una su supporto informatico in versione .PDF ed in versione .DWG - .DOC - .EXL - ecc. con i relativi file di stampa. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Tecnico nel corso dell'incarico saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della S.A. comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione documentate

I termini di cui sopra si intendono al netto di eventuali tempi richiesti da altre amministrazioni pubbliche per il rilascio di pareri, nulla osta o quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'incarico, comprendono invece i tempi relativi all'espletamento delle relative prestazioni accessorie.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori.

Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al punto precedente.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai punti precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Il C.S.E. e il D.LL. è tenuto ad effettuare almeno due sopralluoghi in cantiere alla settimana da documentare con verbali sottoscritti dall'impresa. In caso di inottemperanza non giustificata il R.U.P. potrà applicare una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'onorario pattuito per ogni sopralluogo non effettuato e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del compenso stesso.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura anch'essa dell'uno per mille, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento del collaudo provvisorio, per ogni giorno oltre i termini previsti dall'art. 2.

ART. 5 = SUBAPPALTO

Il professionista incaricato può avvalersi – per l'esecuzione dell'incarico ricevuto – del subappalto nei termini e nei modi delineati dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 – e previa autorizzazione rilasciata dal Comune – restando a suo carico ogni onere relativo ed impregiudicata la sua responsabilità.

ART. 6 = GARANZIE

L'incaricato all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare deve produrre:

- polizza che assicuri la responsabilità civile professionale emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, con riferimento ai lavori progettati con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stessa spese di progettazione e/o nuovi costi. L'incaricato assume la responsabilità per varianti derivanti da errori od omissioni (quali definiti dall'art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50) nella redazione del servizio tecnico ed assume conseguentemente l'onere e l'obbligo – in tali casi – di riprogettare l'intervento senza costi ed oneri per il Comune appaltante. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso il Tecnico incaricato sia un raggruppamento temporaneo di professionisti o un consorzio ordinario tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento o al consorzio, per l'importo qui previsto. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.
- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50.

La mancata presentazione delle garanzie o l'incapienza delle stesse esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

ART. 7 = COMPENSI E PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il compenso per onorario e spese è fissato in € _____ al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA come da offerta risultata aggiudicataria

Il corrispettivo stabilito per la fase esecutiva sarà corrisposto al professionista entro 60gg dalla liquidazione dei singoli SAL all'impresa esecutrice, in proporzione allo stato di avanzamento. L'importo da liquidare sarà ridotto del 20% che sarà corrisposto in unica soluzione entro 60 gg dall'approvazione dell'atto di collaudo fermo restando gli obblighi delle prestazioni accessorie di cui all'art. 2.

Il corrispettivo stabilito sarà pagato con risorse derivanti dal bilancio del Comune di Trani, nel presupposto delle intervenute garanzie di cui all'art. 6 precedente e della verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle attività tecniche, non contemplate nel disciplinare e tali da far presumere una variazione dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione

all'Amministrazione comunale ed al responsabile del procedimento per la verifica e la eventuale adozione dei necessari provvedimenti di autorizzazione. In mancanza di tale procedura il Comune non riconoscerà alcuna eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

L'onorario dovuto al Tecnico incaricato per le prestazioni previste dalla presente convenzione è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal Tecnico e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di variazione dell'importo delle singole categorie di lavori nell'ambito dell'importo globale previsto.

ART. 8 = PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI DURANTE L'INCARICO

Gli elaborati consegnati in forma cartacea ed elettronica resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà – a suo insindacabile giudizio – darvi o meno esecuzione ed utilizzarli per attività successive anche diversa da quella in oggetto indicata.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto elaborato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori attività professionali.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

ART. 9 = TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii., art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", il professionista incaricato sarà tenuto ad utilizzare conto corrente acceso presso Banche o presso Società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi e provvederà entro sette giorni dalla detta accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative al servizio di che trattasi, a comunicare al Comune di Trani gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare (art. 3 comma 7 L. 136/2010 e ss.mm.ii.)

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi dovranno essere registrati sul suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione, di indicare il CIG

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10 = COMUNICAZIONI

Le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Trani e/o al RUP per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, o mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante fax, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato; a tal fine l'incaricato dichiara:

il domicilio eletto in _____
n° di telefono fisso/fax e mobile _____
l'indirizzo di posta elettronica certificata: _____
al fine dell'invio delle predette comunicazioni.

ART.11 – OBBLIGO DELLE PARTI

Ai sensi dell'art.2, c.3, del D.P.R. n.62/2013, l'incaricato è tenuto, inoltre, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con l'anzidetto D.P.R., nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione comunale, approvato con deliberazione di G.C. n.6 del 14.1.2014.

L'incaricato dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art.21 del D.Lgs. n.39/2013 e si impegna altresì a non effettuare

assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, c.2 del D.P.R. n.62 del 16.4.2013.

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n.6 del 14.1.2014) e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art.1342 del Codice Civile.

ART.12 – RISERVATEZZA COORDINAMENTO, ASTENSIONE

Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del Procedimento relativo al presente incarico è l'ing. Giovanna De Mango al quale l'incaricato dovrà rivolgersi per ogni incombenza o richieste di chiarimenti e delucidazioni.

ART.14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13-14 REG. UE N. 679/2016 (C.D. GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016. Il Regolamento prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Trani, indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è

Evolumia SRL

Viale Ezio Vanoni 32 70019 Triggiano

tel./fax. + 390809697023

email : rpd@comune.trani.bt.it

Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è il RUP come sopra riportato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere la quale concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI

I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 33/13 così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

ART.15 = CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che potrebbero insorgere per effetto del presente contratto, il professionista incaricato deve eleggere domicilio in Trani. In mancanza, tale domicilio si intenderà eletto presso la Segreteria Generale del Comune di Trani. Pertanto Foro competente sarà esclusivamente quello di Trani.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza del Giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART.16 = SPESE

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso.

Sono a carico del professionista incaricato:

- le spese di bollo e di registrazione del presente disciplinare di incarico,
- le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Trani, _____

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL DIRIGENTE DELLA TERZA AREA

L'INCARICATO _____, dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare espressamente le clausole contenute nel presente contratto

Trani, _____

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
